



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N° 05/ s.s. 2022-2023

composto dai signori

Avv. Enzo Paolini
Avv. Marco Lupo
Avv. Andrea Rossi

Presidente
Componente
Componente

Il collegio riunito in presenza ed in video conferenza sulla piattaforma Zoom, su invito della segreteria del Tribunale Federale, nella persona della Sig.ra Barbara Zicchieri segretario, sita presso gli uffici federali, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00194 Roma il giorno 11 gennaio 2023, ha esaminato il procedimento n. 03/2022-2023 a carico di:

- Manghi Roberto
- Valorugby Emilia

Con atto di incolpazione numero 03 del 21/10/2022 il Procuratore Federale rinviava a giudizio il Sig. Roberto Manghi, unitamente alla Valorugby Emilia, per violazione dell'art. 20 n. 1 e 21 n.1 del Regolamento di Giustizia F.I.R..

Affermava, in tale atto la Procura che il sig. Manghi nel rilasciare al quotidiano il Resto del Carlino, edizione Reggio, riportata, peraltro, sulla piattaforma web ONRUGBY, avrebbe espresso dichiarazioni altamente lesive, sia direttamente che indirettamente, del prestigio, della reputazione e della credibilità dell'arbitro, Sig. Manul Bottino, degli assistenti sig.ri Federico Vedovelli e Gabriel Ionut Chimoaga e del IV° e V° ufficiale di gara sig.ri Matteo Franco e Matteo Angelo Locatelli, in esito alla direzione arbitrale dell'incontro del 15 maggio 2022 tenutosi tra il Rovigo Rugby e la Valorugby Emilia.

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicco - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

Avverso tale ricostruzione si costituiva in giudizio con memoria difensiva datata 7 dicembre 2022 il Sig. Manghi Roberto, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Colli, il quale riferiva che il rinvio a giudizio sarebbe stato sollecitato dalla Procura Generale dello Sport che, a fronte della richiesta di archiviazione formulata in prima istanza dalla Procura Federale, avrebbe deciso di opporsi indirizzando la questione a codesto Tribunale federale.

Proseguiva, quindi, la propria ricostruzione fattuale e giuridica aderendo, in prima istanza, alle iniziali motivazioni di archiviazione della Procura Federale.

Quest'ultima, infatti, avrebbe ritenuto in un primo momento le frasi specificate nell'esposto, complessivamente prive di un carattere diffamatorio tale da essere degno di rilevanza disciplinare e, in ogni caso, scriminate dal legittimo esercizio del diritto di critica e frutto del disappunto e della delusione conseguenti alla mancata finale.

Proseguiva la propria difesa il sig. Maghi deducendo che:

- 1) l'intervista sarebbe stata resa in modalità telefoniche all'ora di pranzo del 16 maggio 2022 e, quindi a meno di 24 ore dal termine della partita;
- 2) che la stessa si sarebbe svolta in modalità di colloquio e non di domanda/risposta; che il contenuto della parte virgolettata non sarebbe la riproduzione fedele del dialogo intercorso con il giornalista pubblicista Marco Ballabeni e che, pertanto, i dialoghi riportati tra virgolette sarebbero il frutto di una licenza interpretativa del giornalista;
- 3) che l'approccio all'intervista avrebbe dovuto avere solo quello di bilancio della stagione conclusa ma, essendo trascorse appena 12 ore dalla partita inevitabile era stato il ripercorrere i fatti appena accaduti;



TRIBUNALE FEDERALE

4) che, in particolare la parola: “ LADRADA” non sarebbe frutto di dichiarazioni del Manghi, che mai avrebbe pronunciato tale parola, ma una iniziativa del Ballabeni tesa a rendere più incisivo e di notizia il pezzo.

Infine, la difesa del Manghi, contestava punto per punto i rilievi di rinvio mossi dalla Procura Generale dello Sport in termini di violazione del principio di contenenza; della verità dei fatti narrati; di riferimenti ambigui e obliqui relativi a riferite telefonate di solidarietà e quindi di censura agli organi federali arbitrali; e che le stesse sarebbero state rese ben tre giorni dopo la gara.

A contestazione di tali rilievi la difesa dell'incolpato riferiva che il sig. Manghi mai avrebbe pronunciato la parola “LADRADA”; che i fatti narrati viceversa sarebbero stati confermati dalla decisione del Giudice Sportivo rinsaldata, peraltro in appello; che il riferimento alle telefonate rafforzerebbe il concetto bene esposto (ed anche correttamente rilevato dal Procuratore Federale) che il Manghi e la Società non avrebbero mosso alcun passo nei confronti della Federazione rispetto ai fatti accaduti ma che sarebbe stata la Federazione stessa a far sentire la vicinanza alla squadra operando tra l'altro, per la punizione e corretta applicazione della disciplina regolamentare attraverso il rapporto di citazione operato dai propri organi (Federali) all'uopo preposti; infine che l'intervista sarebbe stata rilasciata il 16 maggio ad ora di pranzo e quindi, certamente “ a caldo”.

Concludeva la difesa dell'incolpato Manghi nella richiesta di assoluzione per infondatezza ed insussistenza di tutte le contestazioni mosse nei confronti del sig. Roberto Manghi.

All'esito dell'udienza dell'11 gennaio 2023, raccolta la dichiarazione del giornalista sig. Ballabeni nonché quelle conclusive della procura e del difensore

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

del sig. Manghi Roberto, il Tribunale Federale, riunitosi in camera di consiglio, ritenuta raggiunta la prova di responsabilità dell'incolpato, condannava Manghi Roberto alla sanzione di mesi 2 di interdizione e la Valorugby Emilia alla sanzione pecuniaria di € 200,00 per le seguenti

MOTIVAZIONI

I capi di incolpazione, di cui agli articoli 20 n. 1 (Doveri Generali) e 21 n.1 (Dichiarazioni lesive) del Regolamento di Giustizia, rappresentano a parere di questa Corte, degli obblighi comportamentali che caratterizzano e differenziano i tesserati della Federazione Italiana Rugby rispetto ai "normali" e/o "sufficienti" doveri di convivenza sociale.

L'appartenenza ad un consesso "speciale", ove il rispetto dell'avversario, il controllo dell'aggressività, l'accettazione priva di contestazione delle decisioni arbitrali qualunque esse siano, i valori sintetizzati nel cosiddetto "terzo tempo", etc., rappresenta un diritto/dovere di particolare rilievo che tutti i tesserati della Federazione Italiana Rugby hanno l'obbligo di rispettare e valorizzare.

Per tale profonda ragione, al di là della pur apprezzabile difesa dell'incolpato, questa Corte non può che ritenere colpevole il Manghi per il comportamento perlomeno omissivo, tenuto dallo stesso, rispetto all'articolo e soprattutto in relazione all'attribuibilità allo stesso delle parole e/o frasi ivi presenti, in quanto virgolettate e mai pubblicamente contestate.

Il Manghi, infatti, al di là dell'accertamento o meno della paternità delle parole contenute nell'articolo, pur consapevole del ruolo rivestito nell'ambito della propria società, sia essa sportiva o cittadina, della rilevanza e valenza che quelle parole e/o frasi virgolettate a lui riferibili avrebbero avuto, E PUR limitandosi ad



TRIBUNALE FEDERALE

una privata telefonata con il giornalista estensore dell'articolo al quale, peraltro, non aveva nemmeno chiesto di pubblicare una precisazione e/o smentita. (Cfr. dichiarazione del sig. Ballabeni dell'11 gennaio 2023)

Ciò ha comportato, al di là di chi abbia o meno confezionato la parola "Ladrada" o le ulteriori frasi contenute nell'articolo in esame, che queste siano state attribuite pubblicamente, **senza alcuna smentita**, ad un dirigente di una importante squadra di Rugby, il quale, pubblicamente esprimeva giudizi o rilievi (o non contestava quelli a lui attribuiti); lesivi della reputazione e della dignità della sua stessa Federazione, dei suoi organi, organismi e strutture, nonché degli altri soggetti dell'ordinamento federale.

"Ladrada", quindi, al di là se sia stata coniata avverso le decisioni arbitrali o, come sostenuto dalla difesa dell'incolpato, nei confronti degli avversari, sortiva nel lettore e quindi pubblicamente, proprio quell'effetto particolarmente *incisivo e di notizia* ricercato dal giornalista *per colorire* il proprio articolo.

L'esito, peraltro, veniva implicitamente ma chiaramente percepito e riconosciuto dallo stesso Manghi il quale, però, pur essendone preoccupato e consapevole tanto da chiamare il giornalista, riteneva di non limitarne gli effetti lesivi con una pur semplice pubblica smentita.

Per tali ragioni questa Corte ritiene l'incolpato Roberto Magni e la Società Valorugby Emilia colpevoli delle incolpazioni ascrittegli come da dispositivo in atti.

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 24/01/2023

PUBBLICATA

25/01/2023

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Enzo Paolini

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it